Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 56

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 9 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914



## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



# MINISTERO DELLA MARINA

## Ricompense al valor militare

Sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

*R. decreto 29 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1942-XX, registro n. 1 Marina, foglio n. 470.*

### MEDAGLIA DI BRONZO

*Ugo Sciaretta* fu Domenico e di Carmela Di Domenico, nato a Termoli il 28 febbraio 1896, maggiore del genio R. E. — Capo dell'ufficio genio militare per la Regia marina sin dall'ottobre 1937, fu in gran parte l'artefice e l'esecutore di opere difensive e offensive di una base navale. Sin dall'inizio delle ostilità continuava la sua opera con estrema tenacia e grande competenza malgrado innumeri difficoltà causate dalla ripetuta offesa aerea nemica e dalla gravità del compito. Creava rapidamente batterie, postazioni di mitragliere, depositi protetti e vari apprestamenti dimostrando perizia ed energica attività. Sorpreso ripetutamente all'aperto durante il disimpegno delle sue mansioni da numerosi violenti ed improvvisi bombardamenti aerei, dimostrava calma esemplare ed assoluto sprezzo del pericolo. Esempio ai camerati ed ai dipendenti di alta virtù militare. — Tobruk, 11 giugno-16 gennaio 1941-XIX.

*Giorgio Keller* fu Roberto e fu Virginia Gemignani, nato a Migliarino (Pisa) il 19 maggio 1885, capitano del C.R.E.M. — Durante intenso bombardamento aereo notturno, informato che lo scoppio di una bomba nemica aveva interrotto il servizio elettrico di un alto comando e di altre opere importanti, si portava in località esposta e nonostante il fuoco avversario e la viva reazione contraerea provvedeva a riattivare le linee interrotte. Esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Tobruk, 1° novembre 1940-XIX.

*Massimo Pestalozza* di Antonio e di Marietti Francesca, nato a Milano il 16 maggio 1911, tenente del genio R. E. — Comandante di una compagnia del genio alle dipendenze della Regia marina, attendeva alla sistemazione degli sbarramenti aerei a difesa di una piazzaforte anche sotto l'offesa aerea avversaria, distinguendosi per alto senso del dovere e sereno sprezzo del pericolo. Incagliatosi presso la costa un piroscafo con a bordo un carico di benzina, il cui ricupero era ritenuto difficile, con provvida ed intelligente iniziativa affrontando grave rischio personale sia per la frequente offesa avversaria, sia nel tuffarsi nelle stive sommerse, riusciva a porre in salvo gran parte del prezioso carburante. — Tobruk, agosto-dicembre 1940-XVIII-XIX.

*Giuseppe Labisi* di Corrado e di Rachele Indelicato, nato a Palermo il 16 novembre 1917, sottotenente del genio R. E. — Ufficiale di una compagnia del genio alle dipendenze della Regia marina, attendeva alla sistemazione degli sbarramenti aerei a difesa di una piazzaforte anche sotto l'offesa aerea avversaria, distinguendosi per alto senso del dovere e sereno sprezzo del pericolo. Incagliatosi presso la costa un piroscafo con a bordo un carico di benzina il cui ricupero era ritenuto difficile, affrontando grave rischio personale sia per la frequente offesa aerea avversaria, sia nel tuffarsi nelle stive sommerse, riusciva a porre in salvo gran parte del prezioso carburante. — Tobruk, agosto-dicembre 1940-XVIII-XIX.

*Angelo Occhipinti* fu Giuseppe e di Angela Trovato, nato a Scicli (Ragusa) il 5 giugno 1898, capo segnalatore di 1ª classe, matr. 39161. — Sosteneva con animo fermo violenti attacchi aereo-navali nemici contro la stazione di segnalazione al suo comando e provvedeva sotto il mitragliamento di autoblinde nemiche a distruggere i documenti segreti in sua consegna. Mirabile esempio ai suoi dipendenti di calma e di alto senso del dovere. — Tobruk, 27 dicembre 1940-XIX.

*Luigi Simonelli* di Vincenzo e di Maria Tella, nato a Napoli il 4 agosto 1910, 2° capo cannoniere A., matr. 22660. — Ferito al proprio posto di combattimento durante un violento bombardamento nemico, con virile comportamento e saldezza d'animo, si prodigava nel porre a riparo i dipendenti colpiti, rinunciando alle prime cure e rivolgendo loro parole di incoraggiamento e di devozione all'indirizzo della Patria e del DUCE. — Tobruk, 14 settembre 1940-XVIII.

*R. decreto 29 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1942-XX, registro n. 1 Marina, foglio n. 469.*

### MEDAGLIA D'ARGENTO

*Salvatore Todaro* di Giovanni e di Rosina Ruggeri, nato a Messina il 16 settembre 1908, capitano di corvetta. — Comandante di un sommergibile oceanico, nel corso di una lunga missione di guerra in Atlantico a grande distanza dalla base, attaccava in pieno giorno ed in superficie, un piroscafo armato e successivamente un incrociatore ausiliario riuscendo dopo aspri combattimenti con il cannone ad affondare entrambe le unità nemiche, per un complesso di 12.500 tonnellate. Fatto segno quindi ad attacco aereo che danneggiava gravemente il sommergibile, fronteggiava con ogni mezzo la difficile situazione e, sfuggendo alle ricerche del nemico, rientrava alla base. — Oceano Atlantico, dicembre 1940-gennaio 1941-XIX.

*Primo Longobardo* di Vincenzo e di Ersilia Culiolo, nato a Maddalena (Sassari) il 19 ottobre 1901, capitano di vascello. — Comandante di sommergibile oceanico, nel corso di una lunga missione attaccava in superficie con tenacia e ardimento un convoglio nemico del quale affondava in azione notturna tre piroscafi. In successiva azione, affondava un quarto piroscafo ed attaccava due cacciatorpediniere nemici, dimostrando combattività ed elevate capacità professionali nel sottrarre la propria unità alla violenta reazione nemica. — Oceano Atlantico, 5 gennaio-6 febbraio 1941-XIX.

### MEDAGLIA DI BRONZO ALLA MEMORIA

*Giuseppe Bastoni* di Giovanni e di Orenga Morbi, nato a Gazzo Pieve S. Giacomo (Cremona) il 5 aprile 1919, fuochista, art. matr. 88129. — Addetto alle mitragliere di un sommergibile atlantico impegnato in aspro combattimento in superficie contro un piroscafo armato nemico, partecipava all'azione di fuoco con slancio e ardimento. In seguito ad avaria della noria del suo pezzo, si prodigava nel rifornimento a mano delle munizioni, consentendo così la continuazione del fuoco. Colpito da scheggia di granata nemica, cadeva da prode al suo posto di combattimento. — Oceano Atlantico, 5 gennaio 1941-XIX.

### MEDAGLIA DI BRONZO

*Mario Spano* di Fermo e di Enrichetta Torre, nato a La Spezia il 31 ottobre 1907, capitano di corvetta. — Comandante di sommergibile, avvistata in ore notturne una forza navale nemica composta di due incrociatori, la attaccava risolutamente colpendo col siluro una delle unità avversarie. Sottoposto subito dopo ad accanita caccia, riusciva abilmente a disimpegnarsi. Durante l'azione condotta con perizia, dimostrava sereno coraggio e spirito offensivo. — Canale di Sicilia, notte sull'11 gennaio 1941-XIX.

*Athos Fraternale* di Amilcare e di Vittoria Vanni, nato ad Ancona il 15 agosto 1909, tenente di vascello. — Ufficiale in 2ª di un sommergibile oceanico che in una lunga missione di guerra in Atlantico affondava 12.500 tonnellate di naviglio armato nemico, coadiuvava con perizia e sereno ardimento il comandante contribuendo efficacemente al successo della missione. — Oceano Atlantico, dicembre 1940-gennaio 1941-XIX.

*Pietro Gabrielli* di Alessandro e di Elda Gemignani, nato a Firenze il 15 agosto 1911, capitano del G. N. — Direttore di macchina di un sommergibile oceanico che in una lunga missione di guerra in Atlantico affondava 12.500 tonnellate di naviglio armato nemico, coadiuvava efficacemente il comandante e contribuiva al successo della missione. In occasione di una grave avaria causata da attacco aereo nemico dirigeva per sette ore con grave rischio personale il lavoro di riparazione, dimostrando capacità professionale ed elevato sentimento del dovere. — Oceano Atlantico, dicembre 1940-gennaio 1941-XIX.

*Mario Bursich* fu Giuseppe e di Maria Wapport, nato a Fiume il 6 dicembre 1904, tenente del D. M. — Imbarcato su un sommergibile oceanico che in una lunga missione di guerra in Atlantico affondava 12.500 tonnellate di naviglio armato nemico, coadiuvava efficacemente il direttore di macchina; in occasione di una grave avaria causata da azione offensiva nemica, effettuava con grave rischio personale il lungo lavoro di riparazione, dimostrando capacità professionale ed elevato sentimento del dovere. — Oceano Atlantico, dicembre 1940-gennaio 1941-XIX.

*Giovanni Monteleone* di Gesù e di Maria Ancillotta, nato a Siracusa l'11 dicembre 1912, elettricista mat. 47570. — Imbarcato su di un sommergibile oceanico impegnato in combattimento contro un incrociatore ausiliario nemico, partecipava con slancio e perizia alla efficace azione di fuoco, quale servente al pezzo. Gravemente ferito alla testa e al dorso; resisteva in modo ammirevole per cinque giorni, rifiutando di essere sbarcato in uno dei porti neutrali incontrati lungo la rotta. — Oceano Atlantico, dicembre 1940-gennaio 1941-XIX.

*Francesco Pedrotti* di Giovanni e di Angela Oggero, nato a Genova il 16 settembre 1911, tenente di vascello. — Ufficiale in 2ª di un sommergibile oceanico, durante una lunga missione di guerra in Atlantico nel corso della quale venivano affondate oltre 20.000 tonnellate di naviglio nemico, coadiuvava con ardimento ed elevata capacità professionale il comandante, contribuendo efficacemente al successo della missione. — Oceano Atlantico, 5 gennaio-6 febbraio 1941-XIX.

*Oreste Bambini* di Mario e di Selika Manzuoli, nato a Livorno il 19 marzo 1909, capitano del G. M. — Direttore di macchina di un sommergibile oceanico, durante una lunga missione di guerra in Atlantico nel corso della quale venivano affondate oltre 20.000 tonnellate di naviglio armato nemico, coadiuvava con ardimento ed elevata capacità professionale il comandante, contribuendo efficacemente al successo della missione. — Oceano Atlantico, 5 gennaio-6 febbraio 1941-XIX.

*Aldo Congedo* di Giuseppe e di Ofelia De Marco, nato a Bari il 21 agosto 1917, sottotenente di vascello;

*Enrico Groppallo* di Francesco e di Virginia Stiglich, nato a Trieste il 16 luglio 1903, sottotenente di vascello:

Imbarcato su di un sommergibile oceanico, durante una lunga missione di guerra in Atlantico nel corso della quale venivano affondate oltre 20.000 tonnellate di naviglio nemico, coadiuvava efficacemente il comandante contribuendo al successo della missione. — Oceano Atlantico, 5 gennaio-6 febbraio 1941-XIX.

*Vincenzo Capoldo* di Pasquale e fu Giovanna Agata, nato a Napoli il 30 agosto 1903, capo silurista di 1ª classe matr. 1148 — Capo carico silurista di un sommergibile oceanico, durante una lunga missione di guerra in Atlantico nel corso della quale venivano affondate col siluro oltre 20.000 tonnellate di naviglio nemico, dimostrava perizia e ardimento e con la sua opera fattiva contribuiva al successo della missione. — Oceano Atlantico, 5 gennaio-6 febbraio 1941-XIX.

*Mario Parodi* di Enea e di Rina Speromello, nato a Volpago Montello (Treviso) il 3 febbraio 1907, capo R. T. di 3ª classe, matr. 12156. — Sottufficiale idrofonista imbarcato su sommergibile oceanico, durante una lunga missione in Atlantico nel corso della quale venivano affondate oltre 20.000 tonnellate di naviglio mercantile nemico ed il sommergibile era sottoposto a violenta caccia, esplicava il proprio servizio con serenità, ardimento ed elevatissima capacità professionale. — Oceano Atlantico, 5 gennaio-6 febbraio 1941-XIX.

*Guglielmo Vortini* di N.N. nato a Napoli il 20 dicembre 1914, sottonocchiere, matr. 74873;

*Enrico Tassini* di Leonardo e fu Casali Gina, nato a Lucca il 10 marzo 1917, sottocapo elettricista, matr. 36203:

Imbarcato su di un sommergibile oceanico, durante una lunga missione di guerra in Atlantico nel corso della quale venivano affondate oltre 20.000 tonnellate di naviglio nemico, dava prova di spirito di sacrificio, di perizia e di ardimento, contribuendo con la sua opera fattiva al successo della missione. — Oceano Atlantico, 5 gennaio-6 febbraio 1941-XIX.

(774)

# MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

## Ricompense al valor militare

*Regio decreto 11 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1941-XIX, registro 7 Africa Italiana, foglio 367.*

Sono concesse le seguenti ricompense al valore militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

### MEDAGLIA DI BRONZO

*Alemaiò Bangiau*, ascari. — Ferito, rifiutava qualsiasi soccorso e rimaneva al proprio posto di combattimento. — Endodiè, 18 giugno 1938-XVI.

*Chebbedè Amanù*, ascari. — Durante un combattimento, benchè gravemente ferito, manifestava il desiderio di restare col proprio reparto che si accingeva ad assaltare le posizioni avversarie. — Ciociohò-Medani Alem, 18 gennaio 1939-XVII.

*Gheremmò Uoldiè*, ascari. — Si lanciava fra i primi all'attacco contro un gruppo di nemici. Ferito gravemente, rifiutava ogni cura e non desisteva dalla lotta, finchè il nemico non era volto in fuga. — Ciociohò-Medani Alem, 18 gennaio 1939-XVII.

*Jusuf Daud*, ascari (106310). — Servente di un pezzo da 65/17, benchè ferito, lasciava il proprio posto soltanto dietro ordine dell'ufficiale comandante la sezione e, dopo sommaria medicazione, tornava al pezzo. Esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Ciociohò, 18 gennaio 1939-XVII.

*Maconnen Sertiè*, ascari. — Ferito, rimaneva al proprio posto di combattimento, rifiutando qualsiasi soccorso. — Endodiè, 19 giugno 1938-XVI.

*Uogaiè Taiè*, ascari. — Porta arma tiratore, sebbene ferito, continuava a mitragliare il nemico, fino alla conquista della posizione avversaria. — M. Endodiè, 19 giugno 1938-XVI.

### CROCE DI GUERRA

*Spada Pasquale* fu Cosimo e fu Longo Francesca, nato l'8 giugno 1910 a Siracusa, tenente di complemento. — Guidava la sua compagnia con slancio e ardire contro consistenti forze nemiche conseguendo, sebbene attraverso terreno difficile, il successo ed obbligando l'avversario alla fuga. — Belesa, 12-13 giugno 1939-XVII.

*Demissiè Mucrià*, ascari. — Venuto a conoscenza al calar della notte che un ascari del reparto giaceva ferito in terreno battuto da nemici, si offriva volontario con altri due compagni per l'opera di soccorso. Fatto segno a fucileria da parte di gruppi nemici, incurante del pericolo persisteva nello assolvimento del compito assuntosi, riuscendo a porre in salvo il compagno. — Cabenna, 6 giugno 1938-XVI.

*Ghessesè Addissù*, ascari. — Durante un combattimento, benchè ferito, gareggiava con i compagni per spirito aggressivo. — Ciociohò-Medani Alem, 18 gennaio 1939-XVII.

*Ghezzei Mogos*, sciumbasci (45246). — Comandante di plotone appiedato in servizio di fiancheggiamento alle salmerie di una colonna operante, riusciva in terreno difficilissimo a sventare i reiterati attacchi nemici tendenti a scompaginare le salmerie stesse. Attaccava alla testa dei suoi ascari un consistente gruppo nemico e gli infliggeva perdite. — Ciociohò-Medani Alem, 18 gennaio 1939-XVII.

*Josef Taddesè*, ascari (85621). — Durante uno scontro con elementi avversari, sprezzante del pericolo si prodigava in un punto fortemente battuto per meglio individuare le posizioni occupate dagli avversari, rimanendo gravemente ferito. — Ciociohò-Medani Alem, 18 gennaio 1939-XVII.

*Ogbanchiel Zerè*, muntaz. — Durante un combattimento, con generoso senso di altruismo, si esponeva a serio pericolo per portare in salvo un ascari ferito. — Ciociohò-Medani Alem, 18 gennaio 1939-XVII.

*Taddesè Uorchenè*, ascari. — Venuto a conoscenza, al calar della notte, che un ascari del reparto giaceva ferito in terreno battuto da nemici, si offriva volontario con altri due compagni per l'opera di soccorso. Fatto segno a fucileria da parte di nuclei nemici, incurante del pericolo persisteva nello assolvimento del compito assuntosi, riuscendo a porre in salvo il compagno. — Cabenna, 6 giugno 1938-XVI.

*Tefferi Defferè*, sciumbasci. — In aspro combattimento contro nuclei nemici appostati in caverna si portava con esemplare ardimento a breve distanza da essi, sgominandoli con intenso lancio di bombe a mano. — Cabenna, 6 giugno 1938-XVI.

(4092)

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 dicembre 1941-XX, n. **1656.**

**Applicazione nei confronti di Cuba del R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visti gli articoli 160, 253 e 362 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra;

Ritenuto che, dal 13 dicembre 1941-XX, l'Italia è in guerra con Cuba e che pertanto dalla stessa data, la lista delle cose costituenti contrabbando di guerra, stabilita con il predetto Regio decreto, deve essere considerata applicabile anche nei confronti di Cuba;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, è applicabile nei confronti di Cuba, dal 13 dicembre 1941-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 443, *foglio* 9. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 dicembre 1941-XX, n. **1657.**

**Applicazione nei confronti del Guatemala del R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visti gli articoli 160, 253 e 362 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra;

Ritenuto che, dal 13 dicembre 1941-XX, l'Italia è in guerra con il Guatemala e che pertanto, dalla stessa data, la lista delle cose costituenti contrabbando di guerra, stabilita con il predetto Regio decreto, deve essere considerata applicabile anche nei confronti del Guatemala;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, è applicabile nei confronti del Guatemala dal 13 dicembre 1941-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 443, *foglio* 11. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1942-XX, n. **110.**

**Provvedimenti straordinari riguardanti la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi mercantili e di galleggianti.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme straordinarie nei riguardi della costruzione, trasformazione e riparazione delle navi mercantili e dei galleggianti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per la marina, per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra e per il periodo di un anno successivo alla dichiarazione della sua cessazione, il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio:

a) l'esecuzione di riparazioni, che riconosca necessarie, sulle navi mercantili e sui galleggianti nazionali affinchè riprendano nel più breve termine l'esercizio dei servizi nautici o portuali;

b) la trasformazione del sistema di combustione esistente su navi a vapore nazionali;

c) l'acceleramento o la semplificazione dei lavori in corso per la costruzione di navi mercantili e galleggianti nazionali;

d) la sospensione temporanea o lo storno definitivo della costruzione, già iniziata, di scafi od apparati motori di navi mercantili e galleggianti nazionali;

e) la sostituzione di parti od organi delle navi e dei galleggianti nazionali, sia in esercizio sia in costruzione, con parti od organi di materiale diverso;

f) l'applicazione di norme diverse da quelle contenute nella legge per l'igiene e l'abitabilità a bordo delle navi mercantili nazionali, nei regolamenti per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare e per il trasporto dei passeggeri e nei regolamenti tecnici del Registro italiano navale.

Art. 2.

In applicazione delle facoltà conferitegli dall'art. 1, lettere a) e b), il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a determinare, a suo insindacabile giudizio, i lavori da compiere, i materiali da impiegare, i termini entro i quali devono essere iniziati ed ultimati e, previ accordi con il Ministero della marina, lo stabilimento in cui i lavori stessi devono essere eseguiti. L'ammontare del compenso dovuto dal proprietario o armatore della nave allo stabilimento designato a provvedervi è stabilito d'accordo fra le parti; in caso di disaccordo si procede secondo le norme del seguente art. 6.

Qualora il proprietario o armatore non intenda intraprendere tali lavori o se questi, per sua colpa, non vengano eseguiti secondo le disposizioni ricevute o non siano condotti con la necessaria sollecitudine, è soggetto ad una pena pecuniaria a favore dell'Erario sino al 25% dell'importo dei lavori da eseguirsi.

Il Ministro per le comunicazioni può fare eseguire d'ufficio i lavori stessi; in tal caso le spese verranno anticipate sul bilancio del Ministero delle comunicazioni e rimborsate sui compensi di requisizione o sui noli spettanti allo stesso proprietario o armatore e calcolati al netto di una quota, da determinarsi a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, che sarà lasciata all'interessato per spese generali e di esercizio.

Nel caso di inesistenza o di insufficienza dei compensi di requisizione o dei noli, le spese costituiranno credito privilegiato sulla nave, sul nolo e sugli accessori della nave e del nolo, a favore dello Stato, con precedenza sugli altri crediti privilegiati elencati nel R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816.

Qualora i lavori non siano iniziati nel termine stabilito, o, dopo intrapresi, non siano, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, condotti a termine con la necessaria sollecitudine, per colpa dello stabilimento al quale i lavori stessi sono stati affidati o dei suoi subfornitori o di questi e di quello congiuntamente, i colpevoli saranno soggetti ad una pena pecuniaria a favore dell'Erario sino al 25 % dell'importo dei rispettivi lavori, ed il Ministro potrà stabilire che l'esecuzione o la prosecuzione dei lavori venga affidata ad altri stabilimenti, con le medesime discipline di cui sopra.

Spetta al Ministro per le comunicazioni di determinare a chi sia imputabile la colpa del mancato inizio e del ritardo nella esecuzione dei lavori disposti. Per la determinazione della pena pecuniaria sarà proceduto secondo le norme dell'art. 6.

Art. 3.

In applicazione delle facoltà conferitegli dall'art. 1, lettera c), il Ministro per le comunicazioni è autorizzato, a suo insindacabile giudizio, a modificare, sentite le parti, i contratti intervenuti fra committenti e costruttori nei riguardi sia del termine entro il quale le navi e i galleggianti in costruzione devono essere consegnati, sia delle caratteristiche, sia dei materiali da impiegare, sia della esecuzione delle prove. Per la modifica dei prezzi contrattuali nei riguardi delle parti contraenti si procederà secondo le norme dell'art. 6.

Per costruzioni non ancora iniziate, i relativi contratti fra committenti e costruttori non possono avere esecuzione senza autorizzazione del Ministro per le comunicazioni. Su richiesta di una delle parti, il Ministro, sentita l'altra parte, ha facoltà insindacabile di disporne con suo decreto l'annullamento. Quando la domanda di annullamento sia fatta dal committente, e manchino accordi fra esso e il costruttore, verrà stabilito, secondo le norme dell'art. 6, se e quale indennizzo sia dovuto dal committente al costruttore per studi e progetti.

Art. 4.

Quando in applicazione delle facoltà conferitegli dall'art. 1, lettera d), il Ministro per le comunicazioni disponga la sospensione temporanea delle costruzioni, i contratti intervenuti fra committenti e costruttori si intendono senz'altro prorogati per un tempo pari alla durata della sospensione, senza che ciò dia titolo ad alcuna indennità. Trascorso un periodo di sei mesi dalla notifica della sospensione temporanea, tanto il committente quanto il costruttore avranno facoltà di chiedere che la costruzione sia definitivamente stornata ed il Ministro, sentite le parti, potrà disporre l'annullamento dei relativi contratti. Tale annullamento si estende ai contratti conseguenti a quello principale.

I contratti s'intendono egualmente annullati quando la costruzione è stornata di autorità dal Ministro per le comunicazioni.

Allorchè i contratti vengono annullati i materiali che il committente avesse eventualmente acquistati e forniti al costruttore rimarranno in proprietà di quest'ultimo. Al committente saranno rimborsate:

a) dallo Stato le spese effettive di contratto comprese le imposte e tasse in quanto ripetibili;

b) dal costruttore il costo e le spese di trasporto dei materiali acquistati e forniti dal committente stes-

so, nonchè le rate da quest'ultimo già pagate sul prezzo convenuto e i relativi interessi al tasso del cartello bancario.

Lo Stato rimborserà al costruttore le spese effettive, comprese le imposte e tasse in quanto ripetibili, di contratto, di esecuzione del progetto, dei disegni, dei modelli, dei tracciati, delle prove alla vasca e delle lavorazioni già fatte ma non altrimenti utilizzabili, ed inoltre la perdita accertata a carico del costruttore e risultante dalla differenza fra la somma da lui pagata per l'acquisto del materiale ed il valore di utilizzazione del materiale stesso sulla base dei prezzi correnti per i prodotti forniti dall'industria nazionale. Nel calcolo dei due elementi sarà tenuto conto delle spese di trasporto, di collaudo e di magazzinaggio.

Ai relativi accertamenti si procederà secondo le norme dell'art. 6.

Il costruttore sarà tenuto ad impiegare i materiali cedutigli in virtù delle disposizioni di cui sopra, in altre costruzioni, in sistemazioni belliche, in lavori di trasformazioni o di riparazioni, ed i materiali stessi, se di provenienza estera, conserveranno il beneficio dell'importazione in franchigia cui fossero stati già ammessi.

Pei macchinari, impianti e loro parti ed oggetti destinati alla costruzione della nave, siano essi commessi direttamente dal committente o dal costruttore, sarà stabilito dal Ministro, su richiesta del committente o del costruttore, se e quali possano essere portati a compimento, fermi restando su di essi i diritti di proprietà. Il Ministro ne terrà nota per impiego in futuri programmi di costruzioni.

Pei macchinari, impianti e loro parti ed oggetti dei quali, pur essendo iniziata la costruzione, venisse deciso lo storno definitivo, il Ministro potrà, a suo insindacabile giudizio, lasciare opzione al committente, sia egli l'armatore o il costruttore, di conservare il materiale già assegnato, lavorato o meno, per i bisogni di future costruzioni mercantili, o di cederlo, alle stesse condizioni, al subfornitore che avrà l'obbligo di eccettare la cessione. In quest'ultimo caso sarà stabilito, secondo le norme dell'art. 6, se e quale indennizzo spetti al subfornitore stesso a carico del committente.

### Art. 5.

Quando il Ministro per le comunicazioni si valga delle facoltà conferitegli dall'art. 1, lettera *e*), sarà stabilito, secondo le norme dell'art. 6, se e quale indennizzo, esclusivamente in relazione alle perdite e ai danni accertati in conseguenza diretta del provvedimento, sia dovuto ai proprietari o costruttori delle navi e galleggianti a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni.

Qualora il proprietario od armatore della nave o del galleggiante non provveda alle sostituzioni secondo gli ordini impartiti dal Ministro e nel termine da questi stabilito, o i lavori di sostituzione non siano iniziati entro il termine fissato dal Ministro o non siano condotti con la necessaria sollecitudine, per colpa dello stabilimento al quale i lavori stessi sono stati affidati, si procederà secondo quanto è disposto dal 2°, 3°, 4° e 5° comma dell'art. 2.

### Art. 6.

Le ordinanze emesse dal Ministro per le comunicazioni, in virtù del presente provvedimento, sono senz'altro esecutive e non possono in alcun modo essere impugnate.

L'ammontare dei compensi, dei prezzi, delle indennità, dei rimborsi e delle pene pecuniarie previsti dagli articoli 2 a 5, è determinato da un comitato avente sede presso il Ministero delle comunicazioni e composto dal Direttore generale della marina mercantile che lo presiede, dall'Ispettore dei cantieri e delle costruzioni navali, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero delle corporazioni, da un rappresentante del Registro italiano navale, da un industriale costruttore navale e da un armatore nominati dal Ministro per le comunicazioni.

Il comitato fisserà il giorno nel quale le parti interessate debbono presentarsi per esporre le proprie ragioni. Contro le relative determinazioni, che potranno essere prese anche se le parti interessate non si presentino nel termine fissato, è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per le comunicazioni che deciderà in via definitiva ed inappellabilmente.

La notifica delle ordinanze, delle determinazioni e delle decisioni di cui sopra sarà fatta a mezzo di agenti delle capitanerie di porto o di altri agenti a tale scopo autorizzati dal Ministro per le comunicazioni.

### Art. 7.

Il Ministro per le finanze provvederà con suoi decreti a stanziare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni le somme occorrenti per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Vito dei Normanni addì 6 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *marzo* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 443, *foglio* 8. — MANCINI

---

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1942-XX, n. 111.

**Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 maggio 1941-XIX, n. 498;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Lo stanziamento del capitolo n. 87 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1941-42, è aumentato di lire 19.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 443, foglio 19.* — MANCINI

---

REGIO DECRETO 2 gennaio 1942-XX, n. 112.

**Applicazione nei confronti di Panama, El Salvador, Honduras, Haiti, Repubblica Dominicana, Costarica e Nicaragua del R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visti gli articoli 160, 253 e 362 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra;

Ritenuto che l'Italia è in guerra con gli Stati di Panama, El Salvador, Honduras, Haiti, Repubblica Dominicana, Costarica, Nicaragua, e che pertanto la lista delle cose costituenti contrabbando di guerra, stabilita con il precitato Regio decreto, deve essere considerata applicabile anche nei confronti dei menzionati Stati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, è applicabile nei confronti degli Stati di Panama, El Salvador, Honduras, Haiti, Repubblica Dominicana, Costarica, Nicaragua.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 443, foglio 10.* — MANCINI

---

REGIO DECRETO 15 gennaio 1942-XX, n. 113.

**Concessione di amnistia e condono per reati commessi in territorio greco da persone estranee alle Forze armate italiane.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È conceduta amnistia per tutti i reati per i quali è comminata una pena pecuniaria ovvero una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commessi in territorio greco da persone estranee alle Forze armate italiane e la cui cognizione è attribuita ai Tribunali militari di guerra italiani.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per i reati commessi in territorio greco da persone estranee alle Forze armate italiane e la cui cognizione è attribuita ai Tribunali militari di guerra italiani, le pene dententive inflitte o da infliggere di durata non superiore a due anni sono condonate, e sono ridotte di due anni le pene di durata superiore. Sono altresì condonate le pene pecuniarie.

Art. 3.

L'amnistia e il condono preveduti dagli articoli precedenti si applicano per i fatti commessi fino a tutto il 27 ottobre 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 443, foglio 12.* — MANCINI

REGIO DECRETO 15 gennaio 1942-XX, n. 114.

**Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della Regia aeronautica durante il periodo di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, sostituito dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185;

Visto il R. decreto 20 gennaio 1941-XIX, n. 211, sulla composizione della Commissione superiore di avanzamento durante il periodo di guerra;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica d'intesa con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Per la durata della guerra la Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e successive modificazioni, è composta di cinque generali di grado non inferiore a quello di squadra aerea, designati di volta in volta, all'atto della convocazione, dal Ministro per l'aeronautica.

La presidenza della Commissione verrà assunta dall'ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, dal più anziano.

Qualora il giudizio verta su ufficiali dei Corpi del Genio aeronautico, di Commissariato aeronautico e Sanitario aeronautico, fanno anche parte della Commissione, con diritto al voto, rispettivamente il generale ispettore del genio, il tenente generale commissario e il tenente generale medico.

Le deliberazioni della Commissione sono valide anche in caso di assenza di uno dei membri o di astensione per incompatibilità legale.

La parità dei voti deve considerarsi come giudizio contrario all'ufficiale scrutinato.

Resta ferma la facoltà del presidente di far intervenire in seno alla Commissione, senza diritto al voto, qualunque superiore del giudicando per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale da scrutinare.

Il presente decreto entra in vigore dal 16 novembre 1941-XX e dalla data stessa è abrogato il R. decreto 20 gennaio 1941-XIX, n. 211.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 443, *foglio* 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 115.

**Approvazione della convenzione per la concessione della filovia Como (Villa Salazar) - Cernobbio - Maslianico.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione 29 dicembre 1941-XX stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società Trazione Elettrica Comense A. Volta per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della linea filoviaria extraurbana Como (Villa Salazar) - Cernobbio - Maslianico, in trasformazione della tramvia omonima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 443, *foglio* 5. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 116.

**Approvazione della convenzione per la concessione della filovia Como (Piazza Cavour) - Villa Salazar - Ponte Chiasso.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione 29 dicembre 1941-XX stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società Trazione Elettrica Comense A. Volta per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della linea filoviaria urbana Como (Piazza Cavour) - Villa Salazar - Ponte Chiasso in sostituzione della tramvia omonima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 443, foglio 4.* — MANCINI

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 gennaio 1942-XX.

**Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Augusto Venturi.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1941-XX col quale veniva confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Augusto Venturi quale Vice segretario del P.N.F. cessando quale vice presidente della Corporazione della siderurgia e metallurgia;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Augusto Venturi cessa dalla carica di Vice segretario del P.N.F.;

Visti gli articoli 3, 1° comma, e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Augusto Venturi decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 24 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(901)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 febbraio 1942-XX.

**Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Orlando Orlandini e decadenza dalla carica medesima dei fascisti Giovanni Alessandri, Giovanni Belelli ed Emilio Grazioli.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1940-XIX con il quale al fascista Giovanni Alessandri viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Ispettore del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1941-XX con il quale al fascista Giovanni Belelli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Ispettore del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1941-XIX con il quale al fascista Emilio Grazioli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Lubiana;

Visto il proprio decreto in data odierna con cui si dichiara che a decorrere dal 9 febbraio 1942-XX il fascista Orlando Orlandini viene nominato segretario federale di Lubiana, in sostituzione del fascista Emilio Grazioli; ed i fascisti Giovanni Alessandri e Giovanni Belelli cessano, a decorrere dal 10 febbraio 1942-XX dalla carica di Ispettori del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Orlando Orlandini è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Lubiana e, come tale, componente del Consiglio nazionale del P.N.F.

I fascisti Giovanni Alessandri, Giovanni Belelli ed Emilio Grazioli decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 10 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(902)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 febbraio 1942-XX.

**Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Gino Miniati, Mario Muzzarini e Giacomo Acerbo; riconoscimento della stessa qualità ai fascisti Giovanni Belelli, Jenner Mataloni e Augusto Venturi e decadenza dalla carica medesima dei fascisti Nino D'Aroma e Alfredo Giarratana.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII con cui viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Giacomo Acerbo quale membro del Gran Consiglio del Fascismo e vice presidente della Corporazione della orto-floro-frutticoltura;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1940 con il quale al fascista Nino D'Aroma viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale vice presidente della Corporazione dello spettacolo;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII con il quale viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Alfredo Giarratana quale componente della Corporazione delle industrie estrattive in rappresentanza del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1942-XX con il quale viene confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Gino Miniati quale componente della Corporazione della meccanica in rappresentanza del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1941-XX con il quale veniva confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Mario Muzzarini quale vice presidente della Corporazione del legno;

Visti i propri decreti in data odierna con i quali il fascista Giacomo Acerbo cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione della orto-floro-frutticoltura e viene nominato in sua vece il fascista Mario Muzzarini; il fascista Gino Miniati viene nominato vice presidente della Corporazione del legno in sostituzione del fascista Mario Muzzarini; il fascista Giovanni Belelli viene nominato componente della Corporazione delle industrie estrattive, in sostituzione del fascista Alfredo Giarratana; il fascista Augusto Venturi viene nominato componente della Corporazione della meccanica in sostituzione del fascista Gino Miniati ed il fascista Jenner Mataloni viene nominato vice presidente della Corporazione dello spettacolo in sostituzione del fascista Nino D'Aroma;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Ai seguenti fascisti viene confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quali componenti del Consiglio nazionale delle corporazioni per le qualifiche a fianco di ciascuno di essi indicate:

Gino Miniati quale vice presidente della Corporazione del legno, cessando da componente della Corporazione della meccanica;

Mario Muzzarini quale vice presidente della Corporazione orto-floro-frutticola, cessando da vice presidente della Corporazione del legno.

Al fascista Giacomo Acerbo viene confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale componente il Gran Consiglio del Fascismo, cessando da vice presidente della Corporazione della orto-floro-frutticoltura.

Ai seguenti fascisti viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quali componenti del Consiglio nazionale delle corporazioni in dipendenza delle cariche a fianco di ciascuno di essi indicate:

Giovanni Belelli quale componente della Corporazione delle industrie estrattive in rappresentanza del P.N.F.;

Jenner Mataloni quale vice presidente della Corporazione dello spettacolo;

Augusto Venturi quale componente dalla Corporazione della meccanica in rappresentanza del P.N.F.

I seguenti fascisti: Nino D'Aroma e Alfredo Giarratana decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(903)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1942-XX.

**Sottoposizione a sequestro della S. A. Dewey and Almy Chemical, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la S. A. Dewey and Almy Chemical, con sede a Napoli, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Dewey and Almy Chemical, con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Ettore Ceriani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(886)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1942-XX.

**Contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante nel trimestre gennaio-marzo 1942-XX.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, numero 1003, che converte in legge, con modificazioni il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di prima categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole etilico di prima categoria da svincolare nel trimestre gennaio-marzo 1942, dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 marzo 1942-XX potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di prima categoria non superiore a 20.000 ettanidri.

Art. 2.

Entro lo stesso periodo è consentita l'estrazione di 15.000 ettanidri di alcole da melasso con esclusiva destinazione alla industria della gomma sintetica.

**Art. 3.**

L'estrazione dalle fabbriche dei predetti quantitativi sarà effettuata in contingenti e con le norme che l'Amministrazione finanziaria impartirà agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Roma, addì 21 febbraio 1942-XX

*Il Ministro per le finanze*: Di Revel
*Il Ministro per le corporazioni*: Ricci
*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*: Pareschi

(906)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Prezzo dell'acido citrico

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 255 del 25 febbraio 1942, ha stabilito che per l'acido citrico a qualunque uso destinato rimane inalterato il prezzo di L. 15 per kg. nella vendita dal produttore.

Restano ferme le abituali condizioni di vendita.

(915)

### Prezzi del perfosfato

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 248 del 23 febbraio 1942-XX ha consentito un aumento di trentasette centesimi per unità di anidride fosforica sui prezzi del perfosfato autorizzati con il provvedimento P. 95 del 17 luglio 1941.

Detto aumento sarà applicato sulle consegne di merce effettuate dal 1° gennaio corrente anno in poi.

L'ammontare riscosso dai produttori per il suddetto soprapprezzo dovrà essere tenuto a disposizione dell'apposita Cassa conguaglio, come il soprapprezzo di 55 centesimi, autorizzato con il provvedimento P. 95.

Per i concimi azotati i prezzi di vendita dal produttore restano immutati.

Nella fissazione del prezzo di vendita al consumo i Consigli provinciali delle corporazioni terranno conto delle nuove quote fisse dell'imposta sull'entrata, corrisposte *una tantum*, nella seguente misura per quintale:

- L. 1,35 per perfosfato;
- L. 4,25 per solfato ammonico e nitrato di calcio;
- L. 3,75 per nitrato ammonico;
- L. 4,10 per nitrato di soda;
- L. 9,40 per fosfato biammonico;
- L. 3,50 per cianamide.

Le suddette quote sono comprensive dell'imposta dovuta anche per la spesa di imballaggio.

(916)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 118

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6159 — Data: 7 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Semeraro Oronzo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5550 — Data: 30 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Antonucci Tommaso fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5808 — Data: 30 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova — Intestazione: Baraldi Elena di Sperindio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 12 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Trento — Intestazione: Balbo Alessandro di Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7875 — Data: 10 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Caprara Luigi fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13564 — Data: 29 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo — Intestazione: Finotelli Pietro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 739 — Data: 17 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Garofalo Natale — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 4 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Acciardi Francesco — Titoli del Debito pubblico: 2 Red. 3,50 %, capitale L. 51.100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

(888) *Il direttore generale*: Potenza

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e dei titoli del 27 febbraio 1942-XX - N. 39

| | Cambio ufficiale | Cambio compensazione |
|---|---|---|
| Argentina (peso carta) | 4,05 | — |
| Belgio (belgas) | — | 3,0418 |
| Bulgaria (leva) | — | 23,20 |
| Croazia (kuna) | — | 38 — |
| Danimarca (corona) | — | 3,9698 |
| Estonia (corona) | — | 4,697 |
| Finlandia (marka) | — | 38,91 |
| Germania (reichmark) | 7,6045 | 7,6045 |
| Giappone (yen) | 4,475 | — |
| Grecia (dracma) | — | 12,50 |
| Lettonia (lat) | — | 3,6751 |
| Lituania (litas) | — | 3,3003 |
| Norvegia (corona) | — | 4,3215 |
| Olanda (fiorino) | — | 10,09 |
| Polonia (zloty) | — | 380,23 |
| Portogallo (scudo) | 0,7885 | 0,767 |
| Romania (leu) | — | 10,5263 |
| Slovacchia (corona) | — | 65,40 |
| Spagna (peseta) | — | 169,40 |
| Svezia (corona) | 4,43 | 4,529 |
| Svizzera (franco) | 441 — | 441 — |
| Turchia (lira T) | — | 15,29 |
| Ungheria (pengo) | — | 4,67976 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 80,275 |
| Id. 3,50 % (1902) | 77,725 |
| Id. 3 % lordo | 55,65 |
| Id. 5 % (1935) | 93,85 |
| Redimibile 3,50 % (1934) | 75,85 |
| Id. 5 % (1936) | 95,80 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 95,675 |
| Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15-2-1943 | 98,50 |
| Id. Id. Id. 4 % - Id. 15-12-1943 | 98,325 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944) | 98,65 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949) | 97,525 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. febbr. 1950 | 97,30 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. settemb. 1950 | 97,175 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 119.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 668637 di L. 85, rilasciata il 21 agosto 1940 dalla Esattoria comunale di Carovigno per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (1936) di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Leo Tommaso fu Vincenzo, secondo l'art. 21 del ruolo terreni del comune di Carovigno, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito ad esso Leo Tommaso fu Vincenzo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 120.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 190695 di L. 416, rilasciata il 15 gennaio 1941 dalla Esattoria di Rieti per versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marri Rina fu Esterino in Giovannini, secondo l'art. 2 fabbricati del comune di Greccio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla stessa Marri Rina fu Esterino in Giovannini.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Rieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 121.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 221079 di L. 149,90, rilasciata il 29 aprile 1937 dall'Esattoria di Vibonati (Salerno) per il versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Curzio Carmine ed Emiddio fu Tommaso, secondo l'art. 15 terreni del comune di Vibonati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Curzio Carmine fu Tommaso.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria di Salerno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 121-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 221078 di L. 316,65, rilasciata il 29 aprile 1937 dall'Esattoria del comune di Vibonati (Salerno) per versamento 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Curzio Carmine fu Tommaso secondo l'art. 14 del ruolo terreni del comune di Vibonati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Curzio Carmine fu Tommaso.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria di Salerno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 122.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 224397 serie 1ª di L. 370 e n. 636879 serie 2ª di L. 366, rilasciate rispettivamente il 17 marzo 1937 e 17 aprile successivo dall'Esattoria comunale di Canale d'Isonzo pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lazar Giovanni fu Antonio secondo l'art. 56 del ruolo terreni del comune di Cal di Canale, con delega allo stesso Lazar Giovanni fu Antonio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Gorizia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 122-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 2ª serie n. 634460 di L. 236, rilasciata il 24 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Gorizia pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lazar Giovanni di Antonio, secondo l'art. 147 del ruolo terreni di Gargaro, con delega allo stesso Lazar Giovanni di Antonio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Gorizia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 123

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 368407 di L. 33,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dalla Esattoria di Monchio delle Corti, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Manini Papirio fu Domenico, secondo l'art. 20 del ruolo fabbricati del comune di Palanzano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Manini Papirio fu Domenico.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Parma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 123-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 368406 di L. 133,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dalla Esattoria di Monchio delle Corti, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Manini Papirio fu Domenico, secondo l'art. 87 del ruolo terreni

del comune di Palanzano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Manini Papirio fu Domenico.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Parma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 124

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 843726 di L. 300, rilasciata il 3 maggio 1939 dalla Esattoria di Vibonati per il pagamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fiorito Felice fu Biagio, secondo l'art. 6 del ruolo fabbricati del comune di Vibonati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Fiorito Biagio di Felice.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 124-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 843727 di L. 400, rilasciata il 3 maggio 1939, dalla Esattoria di Vibonati per il pagamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fiorito Felice fu Biagio, secondo l'art. 8 del ruolo terreni del comune di Vibonati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Fiorito Biagio fu Felice.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 125

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 8ª n. 948617 di L. 150 e n. 949543 di L. 750, rilasciate il 12 febbraio e 22 aprile 1939, dall'Esattoria comunale di Varese, pel pagamento rispettivamente della prima rata e della seconda e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vernocchi Giovanni fu Pietro, secondo l'art. 457 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega per il ritiro dei nuovi titoli allo stesso Vernocchi Giovanni fu Pietro, nella prima quietanza e al Credito Varesino S. A. Varese, nella seconda quietanza

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi diritto, dei diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso 126

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 480941 serie 5ª di L. 200, rilasciata il 23 dicembre 1940, dall'Esattoria di Montegiorgio (Ascoli Piceno) per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ezio Giuggioli di Adaurto secondo l'art. 5 fabbricati del comune di Montegiorgio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Giuggioli Ezio di Adaurto.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria di Ascoli Piceno l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 127

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 906334 di L. 1000 (mille) rilasciata il 17 marzo 1941, dalla Esattoria di Montecompatri per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gennari Arturo fu Giuseppe, secondo l'art. 12 del ruolo fabbricati del comune di Montecompatri, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Gennari Arturo fu Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Roma l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 128

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 639532 serie 8ª di L. 85, rilasciata il 31 agosto 1939, dall'Esattoria di Pievelago (Modena), per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galli Stefano fu Luigi, secondo l'art 6 fabbricati del comune di Pievelago, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Galli Stefano.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Tesoreria di Modena l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 128-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 693531 serie 8ª di L. 50, rilasciata il 31 agosto 1939, dalla Esattoria di Pievelago (Modena) per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galli Stefano fu Luigi, secondo l'art. 15 terreni del comune di Pievelago, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Galli Stefano.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Tesoreria di Modena l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

(887) *Il direttore generale*: POTENZA

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Concorso a 13 posti di ispettore tecnico in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca provvedimenti a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 5 maggio 1941-XIX, 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il successivo R. decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano le ammissioni di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, integrato dal R decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti durante il detto servizio, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data sino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardante la concessione dei benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, riguardante la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, che autorizzava a bandire concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1941-XIX;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi nelle Amministrazioni statali, durante l'anno 1942-XX;

Considerato che la metà dei posti da mettere a concorso, compresi quelli dei concorsi autorizzati e non espletati, deve essere riservata ai chiamati alle armi per essere ricoperta mediante appositi concorsi da indirsi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, ai sensi del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Ritenuto che, in conseguenza della indicata limitazione possono ora mettersi a concorso nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, soltanto 13 dei posti autorizzati che risultano complessivamente disponibili;

Viste le leggi 20 aprile 1939-XVII, n. 591 e 16 aprile 1940, n. 237, nonchè il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, con cui sono state apportate variazioni al trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 13 posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Al concorso non possono partecipare le donne e ne sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Al concorso sono ammessi a partecipare i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Altri posti corrispondenti alla metà di quelli disponibili nel ruolo anzidetto sono riservati ai chiamati alle armi per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere dirette al Ministero delle comunicazioni — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) — e dovranno pervenire al Ministero stesso insieme ai documenti rispettivamente richiesti, non oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salva la eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate nei commi 3 e 4 del successivo art. 5.

Ciascuna domanda dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 6 ed essere firmata dal candidato il quale indicherà in essa il proprio cognome e nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per avere titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di ingegnere e, coloro che risultino laureati posteriormente all'applicazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del certificato comprovante l'esito favorevole del relativo esame di Stato.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della Sezione VI, parte III, del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che, alla data di annessione dei detti territori, erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) titolo di ingegnere civile autorizzato;

2) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica o dell'esame di Stato della Scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

*a*) il diploma di laurea (in originale o in copia autentica notarile) di cui all'articolo precedente;

*b*) estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 8), rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il limite massimo di età di 30 anni è elevato di cinque anni:

1) per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2) per i legionari fiumani;

3) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV;

4) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari anche in qualità di assimilati o militarizzati;

5) per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 e 6 della categoria 10ª; della tabella allegato *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 875, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di assimilati o militarizzati, alle relative operazioni militari, nonchè per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando essi siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

3) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

1) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato.

*c*) certificato (su carta bollata da L. 4) dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stao gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

*d*) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

*e*) certificato (su carta da bollo da L. 4) di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno e, nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

*f*) certificato (su carta da bollo da L. 4) d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione e con l'esplicita dichiarazione che la iscrizione stessa è stata rinnovata anche per l'anno in corso.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale del 16 gennaio 1935-XIII o della partecipazione ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di assimilati o militarizzati nonchè in dipendenza dell'attuale guerra anche se in qualità di assimilati o militarizzati.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso ove dimostrino, con apposito certificato, di aver prodotto domanda d'iscrizione al Partito stesso.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, conseguiranno la nomina se dimostreranno, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione di cui trattasi. Nel caso contrario si intenderà decaduto ogni diritto alla nomina.

Per le suddette iscrizioni, da data posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per le iscrizioni invece da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari; sarà tuttavia valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale in sostituzione del segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito.

Il certificato stesso, dovrà, in ogni caso, attestare che l'iscrizione non subì interruzioni.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922 e dovrà essere convalidato dalla presentazione del relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito stesso o di un segretario federale comandato presso il Direttorio del P.N.F. ed all'uopo designato dal Segretario del Partito, solo nel caso in cui venga attestata l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini di S. Marino residenti nella Repubblica dovranno comprovare la loro appartenenza al P.N.F. mediante certificato del Segretario del Partito Fascista Sammarinese, controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri,

I cittadini di S. Marino residenti nel Regno, presenteranno invece un certificato del segretario della Federazione che li ha in forza o del vice segretario sostituente il segretario federale mobilitato. I sammarinesi che risultino iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno farsi rilasciare il relativo certificato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista di S. Marino o dai segretari federali del Regno e dovranno farlo ratificare dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

*g*) certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 12);

*h*) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita potrà essere particolarmente accertata la capacità visiva del concorrente, la quale dovrà concretarsi nel possesso del campo visivo e del senso cromatico normali, con un visus complessivo di dodici decimi (tavola di Snellen) dei quali almeno cinque per l'occhio che vede di meno, raggiungibile mediante correzioni di lenti sferiche o cilindriche di —7D o +5D. La differenza fra la rifrazione dei due occhi non dovrà risultare superiore alle tre diottrie.

Potrà inoltre essere accertato che il concorrente percepisce la voce di conversazione ad otto metri di distanza da ciascun lato;

*i*) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XVI e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; tanto gli uni quanto gli altri produrranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588, 957 e 427 del Giornale militare degli anni 1922, 1936 e 1937 od analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, o del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX n. 868, rilasciata ai sensi della circolare 657-5 del 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939-XVII oppure in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione o con il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con l'attestazione, da parte della competente rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Tale attestazione dovrà esser vidimata dalla sede centrale dell'O.N.I.G.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII oppure in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII oppure in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la presentazione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato (in carta bollata da L. 4), del podestà del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

*k*) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno provare tale qualità con certificato rilasciato dalla Unione stessa.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti se siano o meno coniugati con straniere, e, nell'affermativa, la data del matrimonio. Ove il matrimonio stesso sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, dalla dichiarazione del candidato dovrà risultare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 18 del decreto stesso;

*l*) fotografia recente con firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Tutti i documenti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni o legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*) e *k*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *i*), primo comma; dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 4) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), primo comma, qualora esibiscano un'attestazione (in carta bollata da L. 4) dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

### Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopraindicati dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che dimostreranno di essere chiamati alle armi, avranno la facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Anche a coloro che risiedono nelle colonie italiane ed ai connazionali residenti all'estero, è data facoltà di far pervenire, nel suddetto tempo utile prescritto, la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente e cioè, per quanto si riferisce ai primi, dieci giorni avanti l'inizio degli esami e per quanto concerne i secondi entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale di cui all'art. 2.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età del quale gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte e di una prova orale. In ciascuna delle prove scritte dovrà svolgersi un tema da sorteggiarsi, secondo che trattasi della prima, seconda o terza prova, sugli argomenti che formano oggetto rispettivamente della prima, seconda o terza parte del programma di esame indicato al successivo art. 13; la prova orale verterà su argomenti dell'intero programma.

Gli aspiranti potranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere prova scritta facoltativa in una o più lingue estere (francese, inglese, tedesca).

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

due ispettori generali tecnici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dei quali il più anziano con funzioni di presidente;

due funzionari tecnici dell'Ispettorato generale medesimo, di grado 6°, membri;

un professore di una delle Regie scuole d'ingegneria del Regno, membro.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario un funzionario di gruppo *A*, di grado inferiore al 6°, dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale soltanti i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi, quale media dei punti riportati nelle materie di esame indicate alle parti prima, seconda, terza e quarta di cui al successivo art. 13.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove che verranno date nelle lingue, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie una quotaparte di punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5%.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 10.

I concorrenti che avranno superato gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*).

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, l'assegno fisso mensile lordo di L. 916,98, e l'assegno provvisorio lordo di L. 110 mensili, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:

*Parte I.* — Meccanica applicata alle costruzioni e ponti:

1) calcoli di resistenza e verifiche di stabilità di edifici (strutture e solai in ferro e in camento armato, coperture e incavallature in legno, in ferro e in cemento armato; tettoie, pensiline, passerelle, ecc.);

2) calcoli di resistenza dei muri di sostegno e dei rivestimenti delle gallerie;

3) calcoli di resistenza e verifiche di stabilità dei ponti in legno, in muratura, in ferro ed in cemento armato. Sovraccarichi di prova; prove statiche e dinamiche.

*Parte II.* — Costruzioni stradali e ferroviarie e per altri servizi - Impianti:

1) norme per il tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie;

2) stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati;

3) limiti di pendenza, raggi delle curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per ferrovie a scartamento ordinario, a scartamento ridotto e per tramvie;

4) movimento di materie, sterri e rilevati; consolidamenti di terrapieni e di trincee. Fognature e drenaggi; opere di difesa dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti;

5) principali materiali da costruzione;

6) costruzioni murarie del corpo stradale (tipi principali di muri di sostegno, di tombini ed acquedotti, di ponti e viadotti in legno, in muratura, in ferro, in cemento armato; gallerie);

7) massicciate ed armamento (tipi principali, traverse, rotaie, deviatoi, ecc.). Allargamento, raccordi altimetrici e planimetrici dei binari;

8) fabbricati ed impianti (fabbricati per viaggiatori e per merci, magazzini, piani caricatori, rimesse, officine, piani di stazione, allacciamento, ecc.);

9) segnali (dischi e semafori, apparecchi di sicurezza per le manovre dei segnali, sistemi di blocco). Fermascambi, puntelli e serrature e collegamento tra scambi e segnali. Manovra a distanza dei segnali e degli scambi;

10) impianti speciali per ferrovie a dentiera;

11) funi, impianti speciali e fabbricati per funicolari, funivie, teleferiche, ascensori in servizio pubblico. Scale e vie mobili;

12) tramvie, filovie, autoservizi.

*Parte III.* — Trazione e materiale mobile:

1) resistenza al movimento, avviamento, frenatura, lavoro occorrente al movimento del materiale mobile. Potenza;

2) principi fondamentali della termo-dinamica;

3) macchine a vapore per locomotive (caldaie, cilindri, stantuffi, sistemi di distribuzione, ecc., potere aderente e sforzo di trazione, tabelle di prestazione);

4) richiamo dei principi fondamentali di elettrotecnica e sue applicazioni (produzione, trasmissione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica);

5) motori elettrici per trazione, (vari sistemi di trazione elettrica per ferrovie, tramvie, filovie; automotrici e locomotori elettrici);

6) calcolo degli impianti di trazione elettrica;

7) motori a scoppio per autoveicoli (organismi che costituiscono il motore a scoppio e loro funzionamento; ciclo Otto; carburazione ed accensione; lubrificazione e raffreddamento del motore);

8) motore Diesel per autoveicoli (organismi che li costituiscono e loro funzionamento; ciclo Diesel; pompe d'iniezione);

9) combustibili per autotrazione (combustibili solidi e gassogeni, combustibili liquidi e gassosi);

10) automotrici con trasmissione meccanica, a fluido, elettrica;

11) materiale mobile di funicolari, funivie, ascensori;

12) veicoli ferroviari e tramviari (carrozze viaggiatori, carri merci, sistemi di frenatura);

13) veicoli automobili (organi di trasmissione; frizione, cambio di velocità; differenziale; meccanismo di sterzo, sistemi di frenatura; gomme; accessori. Tipi principali di autoveicoli per trasporto di merci e passeggeri; autogassogeni; autoveicoli elettrici);

14) funzionamento delle officine per la riparazione del materiale ferroviario, tramviario ed automobilistico;

15) principali lavori di riparazione alle locomotive ed ai veicoli ferroviari, tramviari ed automobilistici (grandi riparazioni, medie e piccole riparazioni, visite periodiche, ecc.).

*Parte IV.* — Legislazione:

1) leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e nozioni di statistica;

2) leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

3) leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, servizi pubblici automobilistici, funicolari, funivie, ascensori;

4) leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, servizi pubblici automobilistici, funicolari, funivie, ascensori;

5) leggi sulla circolazione stradale;

6) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati compartimentali;

7) nozioni di diritto corporativo.

*Parte V* (facoltativa). — Lingue estere:

1) lingue francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 febbraio 1942-XX

*Il Ministro*: HOST-VENTURI

(872)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Concorso a nove posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e, revoca del concorso a sette posti di vice segretario in prova, bandito con decreto Ministeriale n. 16022/203 in data 23 dicembre 1939.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca provvedimenti a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il successivo R. decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano le ammissioni di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, integrato dal R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti durante il detto servizio, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data sino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardante la concessione dei benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, riguardante la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 9 ottobre 1939-XVII che autorizzava a bandire concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII;

Visto il decreto Ministeriale n. 16022/203 in data 23 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1940-XVIII al registro n. 6, pag. n. 298, con il quale venne indetto un concorso per esami a 7 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, che a' sensi del R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 370, ha assunto la denominazione di « Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione »;

Ritenuto che il concorso stesso fu sospeso a seguito delle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare 5 giugno 1940-XVIII, n. 1775/1.3.1, quando erano già scaduti i termini per la presentazione delle domande e dei documenti;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi nelle Amministrazioni statali, durante l'anno 1942-XX;

Considerato che la metà dei posti da mettere a concorso, compresi quelli dei concorsi autorizzati e non espletati, deve essere riservata ai richiamati alle armi per essere ricoperta mediante appositi concorsi da indirsi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, ai sensi del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Ritenuto che, in conseguenza della indicata limitazione possono ora mettersi a concorso nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, soltanto 9 dei 18 posti autorizzati che risultano complessivamente disponibili, computando anche i sette posti per i quali fu indetto, e poi sospeso, il concorso per esami sopra citato;

Che si rende a tal fine necessario di revocare il concorso a sette posti di vice-segretario amministrativo in prova, indetto con il citato decreto Ministeriale n. 16022/203 del 23 dicembre 1939-XVIII, e di bandire un nuovo concorso per nove posti di vice segretario amministrativo in prova nel ruolo suindicato, ritenendo validi per l'ammissione a quest'ultimo concorso le domande ed i documenti già regolarmente presentati per l'ammissione al concorso da revocarsi;

Viste le leggi 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e 16 aprile 1940-XVII, n. 237, nonchè il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, con cui sono state apportate variazioni al trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto Ministeriale numero 16022/203 del 23 dicembre 1939-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1940-XVIII.

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*), dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Sono ritenuti validi, a tutti gli effetti della partecipazione a tale concorso, le domande ed i documenti già presentati dagli aspiranti al sette posti anzidetti, purchè la documentazione risulti regolare e prodotta in tempo utile rispetto ai termini previsti dal concorso ora revocato, e venga, altresì, integrata:

*a*) da una dichiarazione in carta bollata da L. 6 mediante la quale il candidato manifesti il proprio intendimento di confermare per il nuovo concorso la domanda presentata per partecipare al concorso revocato;

*b*) dalla dichiarazione di cui alla lettera *k*) ultima parte, del successivo art. 5.

Al concorso non possono partecipare le donne e ne sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Al concorso sono ammessi a partecipare i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Altri nove posti corrispondenti alla metà di quelli disponibili nel ruolo anzidetto sono riservati ai chiamati alle armi per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, nonchè le dichiarazioni dei candidati al precedente concorso, i quali intendano confermare la primitiva domanda di ammissione, dovranno essere dirette al Ministero delle comunicazioni — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — (Servizio affari generali e personale), e dovranno pervenire al Ministero stesso insieme ai documenti rispettivamente richiesti, non oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salva la eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate nei commi 3 e 4 del successivo art. 6.

Ciascuna domanda dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 6 ed essere firmata dal candidato il quale indicherà in essa il proprio cognome e nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 4.

Per avere titolo a partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, oppure del diploma di laurea in scienze politiche e sociali conseguita a termini dell'art. 36 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, presso una università o un istituto superiore del Regno.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

*a*) il diploma di laurea (in originale o in copia autentica notarile) di cui all'articolo precedente;

*b*) estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 8), rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

La detta condizione, per coloro che abbiano già presentato domanda documentata di ammissione al concorso per sette posti di vice segretario in prova, indetto con il decreto Ministeriale n. 16022/203 del 23 dicembre 1939-XVIII, dovrà risultare soddisfatta alla data del citato decreto Ministeriale.

Il limite massimo di età di 30 anni è elevato di cinque anni:

1) per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2) per i legionari fiumani;

3) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV;

4) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, alle relative operazioni militari anche in qualità di assimilati o militarizzati;

5) per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 e 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 875, e dalle voci n. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di assimilati o militarizzati, alle relative operazioni militari, nonchè per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando essi siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

3) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

1) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato.

Tale condizione non è neppure richiesta per il personale civile non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, il quale risulti in servizio continuativo presso un'Amministrazione dello Stato, eccettuata quella ferroviaria, da almeno due anni prima della data del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, purchè, da parte degli interessati sia stata già regolarmente prodotta domanda d'ammissione al concorso indetto con il decreto Ministeriale n. 16022/203 in data 23 dicembre 1939-XVIII;

*c*) certificato (su carta bollata da L. 4) dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

*d*) certificato (su carta bollata da L. 4), rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

*e*) certificato (su carta da bollo da L. 4) di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno e, nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

*f*) certificato (su carta da bollo da L. 4) d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione e con l'esplicita dichiarazione che la iscrizione stessa è stata rinnovata anche per l'anno in corso;

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o della partecipazione ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di assimilati o militarizzati nonchè in dipendenza dell'attuale guerra, anche se in qualità di assimilati o militarizzati.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso ove dimostrino con apposito certificato, di avere prodotto domanda di inscrizione al Partito stesso. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, conseguiranno la nomina se dimostreranno, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione di cui trattasi. Nel caso contrario si intenderà decaduto ogni loro diritto alla nomina.

Per le suddette inscrizioni, da data posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per le inscrizioni invece da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari; sarà tuttavia valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale in sostituzione del segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito.

Il certificato stesso, dovrà, in ogni caso, attestare che l'inscrizione non subì interruzione.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922 e dovrà essere convalidata dalla presentazione del relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito o da uno dei vice segretari del Partito stesso o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed all'uopo designato dal Segretario del Partito, solo nel caso in cui venga attestata l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini di S. Marino residenti nella Repubblica dovranno comprovare la loro appartenenza al P.N.F. mediante certificato del Segretario del Partito Fascista Sammarinese, controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I cittadini di S. Marino residenti nel Regno, presenteranno invece un certificato del segretario della Federazione che li ha in forza o del vice segretario sostituente il segretario federale mobilitato. I sammarinesi che risultino inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno farsi rilasciare il relativo certificato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista di San Marino o dai segretari federali del Regno e dovranno farlo ratificare dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

*g*) certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 12);

*h*) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

*i*) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ed i cittadini che abbiano

partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; tanto gli uni quanto gli altri produrranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588, 957 e 427 del Giornale militare degli anni 1922, 1936 e 1937 od analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, o del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare 657/5 del 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII oppure in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione o con il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con l'attestazione, da parte della competente rappresentanza provinciale dell'« O.N.I.G. » da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Tale attestazione dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'« O.N.I.G. ».

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII oppure in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII oppure in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la presentazione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato (in carta bollata da L. 4) del podestà del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

*k*) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno provare tale qualità con certificato rilasciato dalla Unione stessa.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti se siano o meno coniugati con straniere, e, nell'affermativa; la data del matrimonio. Ove il matrimonio stesso sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, dalla dichiarazione del candidato dovrà risultare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 13 del decreto stesso;

*l*) fotografia recente con firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Tutti i documenti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*) e *k*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *i*) primo comma; dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dalla Amministrazione alla quale appartengono.

Il personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo, il quale si trovi nella condizione di poter beneficiare delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, per avere prodotto a tempo debito, la domanda documentata d'ammissione al precedente concorso per sette posti di vice segretario in prova indetto con decreto Ministeriale del 23 dicembre 1939-XVIII, n. 16022/203, e che intenda convalidare la propria domanda per l'ammissione al presente concorso, dovrà dimostrare la detta qualità di dipendente statale mediante un nuovo certificato in carta legale da rilasciarsi dall'Amministrazione presso cui presta servizio.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 4) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*) primo comma, qualora esibiscano una attestazione (in carta bollata da L. 4) dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

Tanto la domanda quanto i documenti sopraindicati dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 3 e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi agli esami scritti con riseva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che dimostreranno di essere chiamati alle armi, avranno la facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Anche coloro che risiedono nelle Colonie italiane ed ai connazionali residenti all'estero, è data facoltà di far pervenire, nel suddetto tempo utile prescritto, la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente e cioè, per quanto si riferisce ai primi, dieci giorni avanti l'inizio degli esami e per quanto concerne i secondi, entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale di cui all'art. 3.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età del quale gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Per coloro i quali, avendo già tempestivamente e regolarmente prodotto domanda e documenti per l'ammissione al precedente concorso a sette posti di vice segretario in prova indetto con decreto Ministeriale del 23 dicembre 1939-XVIII, n. 16022/203, intendano riconfermare la propria domanda di ammissione per il presente concorso, il possesso del requisito dell'età deve essersi verificato alla data del 23 dicembre 1939-XVIII.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di quattro prove scritte e di una orale; le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un ispettore generale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, membro;

un referendario del Consiglio di Stato, membro;

un consigliere o sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, membro;

un funzionario amministrativo di gruppo *A*) dell'Ispettorato generale suddetto esplicherà le mansioni di segretario.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito almeno sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di meno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto, ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

I concorrenti che avranno superato gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del personale amministrativo (gruppo *A*).

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, l'assegno fisso mensile lordo di L. 916,98 e l'assegno provvisorio lordo di L. 110 mensili, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 14.

Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) *prove scritte*:
1) diritto amministrativo;
2) diritto civile ed elementi di procedura civile;
3) economia politica corporativa;
4) diritto costituzionale e corporativo;

b) *Prova orale*:

Costituiranno argomento, per gli esami orali, oltre le materie suindicate, anche le seguenti:
5) diritto commerciale;
6) diritto pubblico e privato internazionale;
7) scienza delle finanze;
8) nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
9) nozioni di statistica;
10) nozioni sulle principali leggi relative alle attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

*Il Ministro*: HOST-VENTURI.

(870)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Concorso a cinque posti di aiuto ispettore in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni ed integrazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale stabilisce che la metà dei posti disponibili nel grado iniziale del ruolo di gruppo *B* dell'Ispettorato generale suindicato al 1° giugno 1941-XIX, data di entrata in vigore del decreto suddetto, debbono essere conferiti mediante concorso per esami riservato agli impiegati appartenenti a ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 citato;

Ritenuto che, alla data del 1° giugno 1941-XIX, i posti disponibili del ruolo di gruppo *B* erano in numero di 23 e che pertanto 11 dei posti stessi debbono essere conferiti mediante il concorso di cui sopra;

Visto il decreto in data 11 ottobre 1941-XIX con il quale il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ha autorizzato l'espletamento dei concorsi da bandire, per l'ammissione a pubblici impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, durante l'anno 1942-XX;

Ritenuto che a termini del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, le Amministrazioni statali devono riservare a favore dei chiamati alle armi, la metà dei posti dei concorsi autorizzati;

Considerato che, a seguito di detta riserva, degli 11 posti disponibili suddetti solo 5 possono ora mettersi a concorso fra gli appartenenti ai ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni Statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 5 posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Detto concorso è riservato agli impiegati di gruppo *C* delle Amministrazioni statali che, alla data di entrata in vigore del R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 370, e cioè al 1° giugno 1941-XIX, già appartenevano al ruolo di gruppo *C* da almeno un anno e che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 3.

L'indicato numero di cinque posti dovrà essere assegnato come segue:

due posti ai concorrenti che siano in possesso di uno dei diplomi specificati al successivo art. 3 comma *a*) e tre posti ai concorrenti in possesso di uno dei diplomi indicati al detto art. 3 comma *b*).

Al concorso non possono partecipare le donne.

Altri sei posti sono riservati agli impiegati delle Amministrazioni statali che, chiamati alle armi, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del suddetto R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 370, per il concorso che verrà indetto dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere, dovrà, non oltre il termine di novanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire apposita domanda, debitamente documentata, al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale).

Tale domanda dovrà essere firmata di propria mano dall'aspirante su carta bollata da L. 6 e dovrà contenere le seguenti indicazioni: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, domicilio cui indirizzare le occorrenti comunicazioni, corso di studio compiuto dal candidato. Nella domanda, il candidato dovrà inoltre dichiarare di accettare di sostenere le prove di esame tassativamente stabilite in relazione al titolo di studio di cui egli è in possesso ed in conformità delle disposizioni contenute nel seguente art. 3, ultimo comma.

Art. 3.

Per avere titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

*a*) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore, (conseguito, quest'ultimo, secondo l'ordinamento scolastico vigente fino al 1923) oppure diploma di perito industriale.

Saranno ritenuti validi i corrispondenti diplomi rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

*b*) diploma di abilitazione del corso superiore del Regio istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) o di licenza da Regio istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale) oppure diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito secondo gli ordinamenti scolastici anteriori a quello attualmente in vigore.

I candidati che produranno uno dei diplomi indicati al precedente comma *a*), dovranno sostenere le prove di esame su argomenti di carattere tecnico, in conformità del programma stabilito alla lettera *a*) del successivo art. 11; i candidati, invece, che produranno uno dei titoli di studio specificati al comma *b*) dovranno sostenere le prove di esame su argomenti di carattere amministrativo-contabile, secondo il programma stabilito alla lettera *b*) del citato art. 11.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

*a*) uno dei diplomi (in originale od in copia autentica notarile) indicati ai commi *a*) e *b*) dell'articolo precedente;

*b*) certificato (su carta da bollo da L. 4) di iscrizione al P.N.F., o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, da rilasciarsi dalla competente Segreteria federale, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione e con l'esplicita dichiarazione che l'iscrizione stessa è stata rinnovata anche per l'anno in corso.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII oppure in dipendenza della partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, nonchè della partecipazione all'attuale guerra.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F., potranno essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, mediante apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al Partito stesso.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina se dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione di che trattasi.

*c*) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale od in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

*d*) foglio di congedo illimitato oppure certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva;

*e*) copia dello stato matricolare civile, aggiornata alla data del presente decreto, da cui risultino le qualifiche riportate dagli aspiranti nell'ultimo quinquennio;

*f*) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio;

*g*) tutti quei documenti che comprovino il possesso dei requisiti i quali, a norma delle vigenti disposizioni, attribuiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

*h*) fotografia con firma da autenticarsi dal Podestà o da un notaio.

Art. 5.

I candidati dovranno far pervenire tanto la domanda quanto i documenti, senza riserve, entro il termine previsto al precedente art. 2 e non dovranno fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni, eccezione fatta per il titolo di studio.

A coloro che risiedono all'estero, nelle colonie italiane o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, è data facoltà di far pervenire, nel suddetto tempo utile prescritto, la sola domanda purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Trascorso il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte e di una orale; le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 5° - presidente;

due funzionari amministrativi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 6° - membri;

tre funzionari tecnici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 6° - membri;

un funzionario di ragioneria di grado non inferiore al 7°, in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - membro.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9° appartenente all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta otterranno la nomina in ruolo nel grado iniziale del gruppo *B* con lo stipendio e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni. Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Le prove di esame si svolgeranno in conformità dei programmi come appresso stabiliti:

*A*) Prove di esame relative ad argomenti tecnici obbligatorie per i candidati forniti di uno dei titoli di studio specificati all'art. 3, comma *a*).

*Prove scritte*:

1. Compilazione di una relazione di servizio su argomenti riguardanti costruzioni ed esercizio di ferrovie, tramvie ed impianto di linee automobilistiche.

2. *a*) Aritmetica ed algebra elementare. (Numeri reali, assoluti e frazionari — Potenze con esponenti interi e frazionari — Calcolo dei radicali — Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado — Progressioni aritmetiche e geometriche — Logaritmi ed uso delle tavole relative).

*b*) Geometria elementare piana e solida. (Rette, piani, angoli, triangoli e poligoni. Uguaglianza — Disuguaglianza e similitudine nel piano — Equivalenze — Proprietà metriche — Circonferenze e cerchio — Rette e piani nello spazio — Diedri, triedri, angoloidi — Poliedri — Equivalenza e similitudine nello spazio — (Cilindro — Cono — Sfera — Aree e volumi).

*c*) Funzioni trigonometriche piane ed uso delle tavole relative. Applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

3. Disegno di costruzione e sviluppo degli allegati di un progetto attinente a costruzioni di ferrovie e tramvie nonchè ad impianto di linee automobilistiche. — Problemi di topografia e disegno topografico.

*Prova orale*:

Oltre che sulle materie di cui al punto 2 delle prove scritte, la prova orale verterà anche sui seguenti argomenti:

1. *a*) Strumenti topografici, loro correzione ed uso.

*b*) Metodi di rilevamento planimetrico e altimetrico. (Collegamento di stazioni — Triangolazione — Celerimensura — Poligonazione — Calcolo delle coordinate — Livellazione geometrica e trigonometrica — Metodi di operazione)

2. Nozioni elementari sulla resistenza dei materiali. (Casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo: tensione, pressione, taglio e flessione — Equazione di stabilità — Momenti di inerzia e resistenza delle travi di uso corrente, Momenti flettenti e sforzi di taglio per travi appoggiate o incastrate agli estremi).

Calcoli elementari con il sussidio di manuali.

3. Nozioni generali sui lavori stradali ed edilizi.

*a*) tracciati — progetti di massima e definitivi — calcoli relativi ai profili longitudinali e sezioni trasversali — calcolo dei volumi e movimenti di terra — calcolo delle aree: metodi vari — costruzione di opere d'arte semplici: muri di sostegno, case cantoniere, ponticelli, tombini ecc.;

*b*) materiale da costruzione e loro carattere — struttura delle fabbriche: murature, archi, volte e fondazioni; strutture di solai in legno, in ferro ed in cemento armato; strutture di scale e tetti; fognature delle abitazioni, latrine, cisterne e filtri.

4. Nozioni fondamentali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie: (sede stradale, massicciata, armamento, trincee, rilevati, gallerie, ponti, passaggi a livello, cavalcavia e sottovia; tendenze e raggi minimi di curva; fossi di scolo, scarpe, muri di sostegno — stazioni e case cantoniere; impianti fissi; materiale mobile; sagoma. Impianti per trazione a vapore ed elettrica, impianti sussidiari di esercizio. Orari — Prove e verifiche tecniche; sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio).

5. Nozioni relative alle tramvie urbane ed estraurbane (impianto ed esercizio).

6. Nozioni relative all'impianto ed esercizio di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci — veicoli, rimesse — percorsi — orari ecc.).

7. Nozioni relative all'impianto ed all'esercizio di vie funicolari aeree e terrestri (stazioni — attraversamenti — sistemi d'impianto — sostegni — funi — veicoli e loro caratteristiche di marcia e di arresto — velocità).

8. Metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità.

9. Leggi e regolamenti principali sui servizi dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

10. Nozioni elementari di statistica.

*B*) Prove di esame relative ad argomenti amministrativi contabili (obbligatorie per i candidati forniti di uno dei titoli di studio specificati all'art. 3, comma *b*).

*Prove scritte*:

1. Istituzione di diritto privato ed amministrativo.

2. Istituzioni di economia politica, di economia politica corporativa e di scienza delle finanze.

3. *a*) principi di matematica finanziaria — computisteria;

*b*) ragioneria delle aziende pubbliche e private;

*c*) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

*Prova orale*:

Oltre alle materie di cui alle prove scritte, costituiranno argomenti per la prova orale anche le seguenti:

1. *a*) istituzioni di diritto costituzionale;

*b*) istituzioni di diritto corporativo.

2. Leggi e regolamenti principali sui servizi dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

*Il Ministro*: HOST-VENTURI

(871)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.